

NEWSLETTER AMBIENTE

BOLLETTINO PERIODICO DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO

AGGIORNAMENTO NORMATIVO

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
SISTRI: pubblicato il decreto di proroga	<p>E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto con il quale il Ministero dell'ambiente proroga i termini temporali relativi all'avvio del sistema Sistri. Il nuovo decreto (si tratta del IV decreto in materia) pospone le scadenze del 12 settembre e del 1 ottobre fissando, rispettivamente, i seguenti nuovi termini:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dal 1 ottobre 2010 il Sistri è operativo, pertanto chi è in possesso dei dispositivi elettronici li deve usare; - per completare le procedure di consegna dei dispositivi la data è stata differita al 30 novembre 2010; - fino al 31 dicembre 2010 si potranno usare i formulari ed i registri di carico e scarico, insieme al Sistri; - le sanzioni sul SISTRI saranno applicate a partire dal 01 gennaio 2011. <p><i>Decreto Ministero Ambiente 28 settembre 2010, in Gazzetta Ufficiale n. 230 del 01 ottobre 2010</i></p>
Energie rinnovabili	<p>Pubblicate le Linee Guida per l'attuazione dell'art. 12 del D. Lgs. 387/2003, ossia il provvedimento destinato alla regolamentazione del mercato delle eco-energie che consentirà di avere procedure unificate a livello nazionale, evitando le differenze tra singole regioni nei percorsi amministrativi di autorizzazione.</p> <p>Alle Regioni ora 90 giorni di tempo per allinearsi alle nuove disposizioni normative.</p> <p><i>Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, in Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010</i></p>
Traffico illecito di rifiuti: confisca del mezzo	<p>La Suprema Corte ha ribadito l'obbligatorietà della confisca del mezzo di trasporto per il reato di traffico illecito di rifiuti. In tale ipotesi rientrano, non solo il trasporto illecito di rifiuti di cui all'art. 256 del D.Lgs. 152/2006, ma anche il trasporto di rifiuti senza formulario o con formulario con dati incompleti o inesatti, ovvero con uso di certificato falso durante il trasporto e le attività organizzate per il traffico illecito dei rifiuti allorché tali attività siano compiute utilizzando mezzi di trasporto.</p> <p><i>Cass. Pen., Sez. III, sentenza del 20 settembre 2010, n. 33916</i></p>
Responsabilità per reato di abbandono rifiuti	<p>La Cassazione ribadendo la responsabilità per il reato di abbandono dei rifiuti del titolare di impresa o responsabile di ente, precisa che tale deve intendersi sia il soggetto formalmente titolare dell'attività, sia colui che eserciti di fatto l'attività imprenditoriale inquinante.</p> <p><i>Cass. Pen., Sez. III, sentenza del 7 ottobre 2010, n. 35945</i></p>

SCADENZE – ADEMPIMENTI

MATERIA	ADEMPIMENTO	SOGGETTI OBBLIGATI	SCADENZA	RIF. NORMATIVI
Denuncia CONAI	Presentazione denuncia periodica	I produttori o utilizzatori di imballaggi iscritti al CONAI in regime di dichiarazione mensile	20.11.2010	Regolamento CONAI - artt. 7 e 8
SISTRI	Completamento della consegna alle imprese dei dispositivi elettronici – chiavette USB e black box – necessari per la funzionalità del sistema	CCIAA /Sezioni Regionali Albo Nazionale Gestori Ambientali	30.11.2010	D.M. 9 luglio 2010 D.M. 17 dicembre 2009 D.M. 28 settembre 2010 D.Lgs. 152/06 - art. 189

APPROFONDIMENTI

<p>SISTRI: i nuovi termini di scadenza</p>	<p>E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 230 del 1 ottobre 2010, il DM Ambiente 28 settembre 2010 destinato a prorogare di tre mesi l'avvio della operatività del nuovo sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti SISTRI.</p> <p>La piena operatività del SISTRI si avrà quindi a partire dal 1 gennaio 2011.</p> <p>Nel nuovo termine del 30 novembre 2010, sarà possibile completare sia la distribuzione delle chiavette Usb per l'invio dei dati ambientali, sia l'installazione delle black box sugli automezzi che trasportano rifiuti.</p> <p>E', inoltre, allungato fino al 31 dicembre 2010 il periodo transitorio di "convivenza" in cui i soggetti coinvolti nel Sistri dovranno continuare a usare anche registri e formulari contestualmente all'utilizzo delle nuove modalità informatiche di gestione e registrazione delle movimentazioni.</p> <p>Così il Ministero dell'Ambiente ha risposto alle forti pressioni esercitate dalle Associazioni di categoria manifestate anche in occasione di alcune audizioni informali svoltesi relativamente al decreto di recepimento della direttiva 2008/98/Ce sui rifiuti.</p> <p>Contestualmente alla firma del nuovo DM di proroga del SISTRI, il Ministro Prestigiacomo ha annunciato di avere chiesto alla Presidenza del Consiglio "di rimuovere il segreto di Stato in modo da rendere pienamente trasparente tutto il processo".</p> <p>Il quadro di applicazione delle nuove disposizioni è chiarito da una Nota esplicativa IV Decreto Sistri apparsa sul portale Sistri di cui si riporta di seguito il contenuto.</p> <p>Il quarto decreto SISTRI, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1 ottobre 2010</p> <ul style="list-style-type: none"> - conferma la data di operatività del SISTRI, stabilita per il 1 ottobre 2010; - proroga al 30 novembre 2010 il termine per la consegna dei dispositivi USB e black box agli aventi titolo; - proroga al 31 dicembre 2010 il termine previsto dall'art. 12, comma 2, del DM 17 dicembre 2009, ossia il periodo nel quale, oltre agli adempimenti SISTRI, dovranno essere osservati gli obblighi di tenuta dei registri di carico e scarico e del formulario. <p>Il quadro derivante dalle predette disposizioni è quindi il seguente:</p> <p>a) utilizzo dei dispositivi elettronici</p> <p>Gli iscritti al SISTRI che, alla data di avvio dell'operatività dello stesso, fissata per il 1 ottobre 2010, sono in possesso dei dispositivi elettronici, utilizzano i medesimi dispositivi a decorrere da tale data.</p> <p>Per quanto riguarda la compilazione del Registro cronologico, gli utenti inseriranno "in carico" le informazioni relative ai rifiuti prodotti/trasportati/gestiti a decorrere dal primo ottobre. Lo "scarico" di rifiuti caricati nel Registro di cui all'articolo 190 del d.lgs. n. 152/2006 nel periodo antecedente all'operatività del SISTRI potrà, sino al 31 dicembre 2010, essere riportato solo in tale Registro.</p> <p>Tuttavia, entro tale data, i soggetti tenuti dovranno "caricare" nel Registro cronologico i dati relativi a tutti i rifiuti "in giacenza" nel Registro di cui all'articolo 190.</p> <p>Dal momento che non tutti gli iscritti sono, alla data del 1 ottobre, dotati dei dispositivi, fino al 30 novembre 2010 potrebbe verificarsi che non tutti i soggetti interessati dalla movimentazione di un rifiuto siano in condizione di compilare il Registro cronologico e la scheda SISTRI- AREA MOVIMENTAZIONE. In tale ipotesi, al fine di garantire il necessario flusso di informazioni al sistema, si applicherà quanto previsto all'articolo 6, comma 4, del DM 17 dicembre 2009 per i casi di indisponibilità temporanea dei dispositivi.</p> <p>Si sottolinea l'estrema rilevanza che l'utilizzo immediato e costante dei dispositivi riveste al fine di acquisire la dovuta padronanza nell'impiego del nuovo sistema e, al tempo stesso, testarne la funzionalità, anche al fine di consentire di apportare le migliorie o modifiche la cui necessità dovesse evidenziarsi a seguito nell'effettivo e capillare utilizzo del sistema stesso.</p> <p>b) soggetti iscritti al SISTRI che alla data del 1 ottobre 2010 non sono in possesso dei dispositivi elettronici</p> <p>I soggetti iscritti al SISTRI ai quali, alla data del 1 ottobre 2010, non sono stati ancora consegnati i dispositivi, continuano a compilare unicamente il registro di carico e scarico e il formulario di identificazione dei rifiuti di cui agli articoli 190 e 193 del d.lgs. n. 152/2006.</p> <p>Dal momento della consegna dei dispositivi, tali soggetti utilizzeranno altresì i dispositivi medesimi secondo quanto sopra riportato. Si evidenzia l'estrema utilità dell'utilizzo immediato dei dispositivi, una volta che gli stessi siano disponibili, al fine di poter usufruire della possibilità di prendere dimestichezza con il nuovo sistema in questa prima fase di avvio dell'operatività.</p>
---	---

	<p>c) regime sanzionatorio applicabile sino al 31 dicembre 2010</p> <p>L'articolo 12, comma 2, del DM 17 dicembre 2009 consente ai soggetti tenuti ad aderire al SISTRI di usufruire di una fase di applicazione dello stesso, ora prorogata sino al 31 dicembre 2010, finalizzata alla verifica della piena funzionalità del SISTRI e anche ad acquisire la necessaria padronanza nell'utilizzo dei dispositivi medesimi.</p> <p>Il medesimo articolo specifica infatti che, al fine di garantire che non vi sia soluzione di continuità per quanto riguarda l'adempimento degli obblighi di legge relativi alla tracciabilità dei rifiuti in tale fase di prima applicazione del SISTRI, i soggetti iscritti al SISTRI rimangono tenuti agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 del d.lgs. n. 152/2006.</p> <p>Pertanto, fino al 31 dicembre 2010, solo la compilazione del registro di carico e scarico e del formulario di cui alla citata normativa garantisce l'adempimento degli obblighi di legge, e solo la violazione delle disposizioni dei predetti articoli darà luogo alla comminazione delle specifiche sanzioni previste dal decreto legislativo 152 del 2006.</p>
Riferimenti normativi	<p><i>Decreto Ministero Ambiente 28 settembre 2010, in Gazzetta Ufficiale n. 230 del 01 ottobre 2010;</i></p> <p><i>Nota esplicativa IV decreto Sistri, in www.sistri.it</i></p>

FAQ (Le domande più frequenti)

1) I dispositivi USB richiedono l'utilizzo di una determinata postazione o possono essere usati su postazioni differenti ?

I dispositivi USB non sono vincolati a postazioni di lavoro determinate e possono essere usati su qualsiasi postazione che abbia un collegamento internet a disposizione.

2) Centri di raccolta comunali o intercomunali disciplinati dal decreto 8 aprile 2008 devono iscriversi al SISTRI ?

Non sono obbligati ad iscriversi al SISTRI i centri di raccolta comunali o intercomunali disciplinati dal decreto 8 aprile 2008, come modificato dal decreto 13 maggio 2009, iscritti all'Albo Nazionale gestori Ambientali, che svolgono unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati.

Qualora dal centro di raccolta i rifiuti vengano movimentati da una impresa di trasporto iscritta al SISTRI, il sistema di tracciabilità si avvia con la compilazione della scheda SISTRI - Area di movimentazione da parte del trasportatore che deve inserire i dati inerenti il produttore che coincide con il centro di raccolta.

Le risposte fornite in questa rubrica non hanno carattere di consulenza ma sono opinioni espresse dai professionisti in merito ai singoli quesiti; esse hanno il solo scopo di contribuire ad aumentare le conoscenze sui temi trattati. Non hanno valore legale o di prova in sede di giudizio.